



**Newsletter n. 30/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. I, 9 luglio 2026, C-234/25 – *Sky Österreich Fernsehen GmbH*, abbonamenti di *streaming*: il diritto di recesso non può essere escluso quando l'offerta si adatta al comportamento dell'utente;
2. Corte giust. UE, sez. V, 9 luglio 2026, C-199/24 – *ND*, RGPD: la semplice pubblicazione *online*, a pagamento, di sentenze penali di condanna non costituisce, in linea di principio, un trattamento di dati personali a scopi giornalistici.

Corte costituzionale

3. Corte cost., 6 luglio 2026, n. 121, illegittima l'esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico;
4. Corte cost., 3 luglio 2026, n. 120, morte o lesioni nel traffico di migranti: non è sproporzionata la pena prevista dal "decreto Cutro";
5. Corte cost., 3 luglio 2026, n. 119, pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici: incostituzionale il presupposto della sussistenza della condizione di

reciprocità per i candidati di cittadinanza *extra* UE ai fini dell'iscrizione nei relativi albi professionali.

Corte di cassazione

6. Cass. civ., sez. un., 3 luglio 2026, n. 22643, sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile;
7. Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2026, n. 22566, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale qualora ci si dolga del vizio di ultrapetizione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 5470, sul sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico discrezionali e sui CAM relativi ai veicoli;
9. Cons. Stato, sez. II, 6 luglio 2026, n. 5395, sui requisiti del ricorso collettivo per l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento dei militari;
10. Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2026, n. 4856, quote ETS: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte UE alcuni quesiti su procedimenti composti, atto digitale e giudice competente;
11. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2026, n. 4960, alla Corte costituzionale la legge regionale FVG sui contributi per il recupero, la riqualificazione o il riuso di immobili privati abbandonati o sottoutilizzati;
12. T.a.r. per la Liguria, sez. I, 17 luglio 2026, n. 942, il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, anche per l'occupazione abusiva di suolo comunale: giurisdizione del giudice tributario sulle controversie;
13. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 13 luglio 2026, n. 12727, aggiornamento tariffe autostradali: rilevano i soli presupposti di legge, a prescindere da PEF e nuovo sistema di regolazione;

14. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 2 luglio 2026, n. 1915, il criterio del c.d. blocco unitario si applica anche nel nuovo codice dei contratti pubblici;

15. T.a.r. per il Lazio, sez. III-*quater*, 2 luglio 2026, n. 12115, alla Corte costituzionale il meccanismo di ripianamento del *payback* farmaceutico.

Normativa e altre novità di interesse

16. Legge 17 luglio 2026, n. 131 – Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere») (in G.U., serie generale, n. 171 del 25 luglio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Abbonamenti di *streaming*: il diritto di recesso non può essere escluso quando l'offerta si adatta al comportamento dell'utente.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 9 luglio 2026, C-234/25 – *Sky Österreich Fernsehen GmbH*

L'articolo 16, comma 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori – recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83, come modificata – dev'essere interpretato nel senso che la fornitura di un servizio di *streaming* mediante il quale un consumatore può accedere, tramite un collegamento ipertestuale o un'applicazione digitale, a dati digitali archiviati su un *server* al fine di visualizzarli in diretta, su richiesta o anche *offline* dopo averli scaricati su una memoria propria, non rientra nella fornitura di «contenuto digitale», ai sensi di tali disposizioni, bensì nella fornitura di un «servizio digitale», ai sensi dell'articolo 2, punto 16, della direttiva 2011/83, come modificata, qualora l'offerta proposta dal professionista interessato presenti un carattere dinamico che va oltre la mera messa a disposizione stabile e, se del caso, continuativa di contenuti specifici.

La Corte chiarisce, quindi, che la fornitura di un servizio di *streaming* mediante il quale il cliente può accedere, tramite un collegamento ipertestuale o un'applicazione digitale, a dati digitali memorizzati su un

server al fine di visualizzarli in diretta, su richiesta o anche *offline* dopo il *download* su un proprio dispositivo di memoria non rientra nella fornitura di contenuti digitali, ma nella fornitura di un servizio digitale, qualora l'offerta presenti un carattere dinamico che va oltre la semplice messa a disposizione stabile e, se del caso, continuativa di contenuti specifici.

Ciò si verifica, in particolare, quando, sulla base del monitoraggio dei contenuti ai quali il consumatore ha avuto accesso, degli elenchi di lettura o dei preferiti, l'offerta è concepita per adattarsi al comportamento o alle aspettative individuali del cliente, o ancora per influire sul modo in cui quest'ultimo utilizza i servizi di cui trattasi, ad esempio proponendogli raccomandazioni di contenuti particolari.

Attesa la qualificazione come servizio digitale, dato il carattere dinamico dell'offerta, il diritto di recesso non può essere escluso, cosicché il cliente dispone di un periodo di riflessione adeguato per valutare se l'abbonamento corrisponda alle sue aspettative.

Gli interessi del prestatore di servizi sono sufficientemente tutelati. Infatti, un cliente che eserciti il proprio diritto di recesso dopo aver chiesto al prestatore di eseguire il contratto durante il termine di recesso è tenuto a versare un indennizzo adeguato. Tale indennizzo viene calcolato, in linea di principio, in base al periodo di utilizzo ma anche, se del caso, al valore economico dei contenuti visualizzati.

(2)

RGPD: la semplice pubblicazione *online*, a pagamento, di sentenze penali di condanna non costituisce, in linea di principio, un trattamento di dati personali a scopi giornalistici.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 9 luglio 2026, C-199/24 – ND / Legal Newsdesk Sweden AB

L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che:

i) esso osta a che gli Stati membri adottino, sulla base di tale disposizione, misure legislative che vadano oltre quanto previsto dall'articolo 85, paragrafo 2, di tale regolamento, introducendo deroghe a taluni capi di detto regolamento per i trattamenti di dati personali che perseguono scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, per il motivo che tali misure sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione.

ii) esso osta a che le misure adottate dagli Stati membri sul suo fondamento prevedano, in quanto concretizzazione della conciliazione alla quale essi devono procedere tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che i soli mezzi di ricorso a disposizione di una persona che è stata oggetto di condanne penali, qualora dati personali relativi a tali condanne siano messi a disposizione del pubblico su *Internet*, a pagamento, sono la possibilità di avviare un procedimento penale per diffamazione o un'azione di risarcimento del danno subito a causa della diffamazione.

L'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che la messa a disposizione del pubblico su *Internet*, a pagamento, di documenti pubblici consistenti in condanne penali può essere considerata un trattamento di dati personali effettuato a «scopi giornalistici», ai sensi di tale disposizione, solo nei limiti in cui abbia come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione di giornalista, in seguito a un lavoro di redazione o di adattamento, o quanto meno conformemente a una linea editoriale, e ciò previa verifica delle affermazioni fattuali di cui trattasi. Secondo la Corte, i dati personali sono trattati a «scopi giornalistici» qualora tale trattamento abbia l'obiettivo di informare il pubblico o di condividere

opinioni o idee, il contenuto sia preparato secondo regole deontologiche o etiche e sia oggetto di un lavoro di redazione o di adattamento, o, quanto meno, si inserisca in una linea editoriale. I fatti presentati devono essere stati verificati. La pubblicazione *online*, a pagamento, delle condanne penali non sembra, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, soddisfare tali condizioni e, pertanto, poter essere considerata diretta a perseguire tale scopo giornalistico.

Corte costituzionale

(3)

Illegittima l'esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico.

Corte costituzionale, 6 luglio 2026, n. 121 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

È incostituzionale l'art. 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cd. codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione – «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; infatti, le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se possono giustificare la mancata previsione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.

La Corte ha osservato che – con l'esclusione dell'applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte *ex lege* le zone gravate da usi civici – la disposizione censurata ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell'interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, che si esprime attraverso l'imposizione dello stesso vincolo.

Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.

La Corte ha infatti affermato che «semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale».

Pertanto, l'indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell'interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione.

(4)

Morte o lesioni nel traffico di migranti: non è sproporzionata la pena prevista dal “decreto Cutro”.

Corte costituzionale, 3 luglio 2026, n. 120 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Non è incostituzionale l'art. 12-*bis*, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quest'ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE; infatti, la disposizione non mira solo a tutelare l'ordinata gestione dei flussi

migratori ma «anche, e soprattutto, la vita e l'integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito: pertanto, la pena prevista non può essere considerata sproporzionata.

(5)

Pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici: incostituzionale il presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità per i candidati di cittadinanza *extra* UE ai fini dell'iscrizione nei relativi albi professionali.

Corte costituzionale, 3 luglio 2026, n. 119 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

È incostituzionale l'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici; infatti, la specifica condizione di reciprocità inserita *ex novo* con la legge numero 55 del 2024 non è conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, dal momento che comprime il diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla.

Dopo aver premesso che il presupposto del trattamento di reciprocità per l'accesso a una professione non è, in sé considerato, costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza, la Corte ha ritenuto che la specifica condizione di reciprocità inserita *ex novo* con la legge numero 55 del 2024, nel contesto della trasformazione delle professioni educative in professioni ordinistiche, e introdotta per tutti gli stranieri *extra* UE, ivi

compresi i regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso di un titolo che li abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, non fosse conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Essa, infatti, comprime il diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, riconducibile al diritto al lavoro protetto dall'articolo 4 della Costituzione come mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della personalità, con una misura che si rivela non del tutto idonea a perseguire l'interesse nazionale nei rapporti tra Stati, consistente nella tutela dei professionisti italiani all'estero.

Tale tutela potrebbe, infatti, risultare non garantita dalla medesima ogni qual volta, al cittadino italiano, non sia assicurata una pari possibilità lavorativa nel Paese *extra* UE per ragioni che, però, prescindono dalla sua nazionalità e che possono dipendere dal quadro normativo eterogeneo e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, del settore specifico. Peraltro, dall'introduzione della condizione di reciprocità potrebbe anche derivare un pregiudizio alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale quello a fruire delle competenze disponibili sul territorio italiano, competenze non di rado persino frutto di un percorso di studi compiuto nel nostro Paese.

Corte di cassazione

(6)

Sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 luglio 2026, n. 22643 - Pres. Orilia, Rel. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società, divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe

incentivanti, si oppone all'obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla restituzione degli incentivi non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici ma si risolve in una ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito.

Le sezioni unite hanno accolto il ricorso e annullato la sentenza del Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2695.

(7)

Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale qualora ci si dolga del vizio di ultrapetizione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 1° luglio 2026, n. 22566 – Pres. Orilia, Rel. Varrone

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora ci si dolga del fatto che il Consiglio di Stato, andando *ultra petita*, si pronunci su questioni e censure non sottoposte alla cognizione del Consiglio di Stato stesso e, anzi, *sub iudice* dinanzi al giudice amministrativo di primo grado; infatti, l'asserito vizio di ultrapetizione, in quanto violazione della legge processuale, non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, non potendo quest'ultimo riferirsi alla pretesa invasione della sfera di cognizione del medesimo giudice amministrativo investito della stessa o di altra questione connessa.

Non sussiste l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo per essersi il giudice amministrativo indebitamente

sostituito all'amministrazione nella valutazione della congruità dell'indennizzo spettante alla ricorrente, qualora il giudice amministrativo rigetti il ricorso del privato ritenendo legittimo l'operato dell'amministrazione.

Le sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3755.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Sul sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico discrezionali e sui CAM relativi ai veicoli.

Consiglio di Stato, sezione IV, 8 luglio 2026, n. 5470 – Pres. Neri, Est. Carrano

È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa stessa a rideterminare il punteggio dell'offerta, sostituendosi all'amministrazione nell'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale, dovendo il giudice amministrativo limitarsi al sindacato di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre l'annullamento degli atti impugnati con rimessione delle valutazioni all'autorità competente. Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, per i veicoli commerciali leggeri M1 e N1 relativi all'anno 2025 non è necessario che l'offerta preveda esclusivamente veicoli elettrici, essendo qualificabili come veicoli "puliti" anche quelli che rispettano i limiti emissivi previsti

dalla disciplina di settore. Ai fini dell'applicazione dei criteri ambientali minimi previsti dal d.m. 17 giugno 2021, i veicoli pesanti omologati all'utilizzo di combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO, rientrano nella categoria dei veicoli "puliti", mentre le modalità concrete di approvvigionamento e di impiego del combustibile rilevano nella fase di esecuzione del contratto e non ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. In materia di contratti pubblici, ove la *lex specialis* attribuisca un punteggio premiale correlato al rispetto dei criteri ambientali minimi per l'intera durata dell'appalto, le contestazioni concernenti le modalità con cui l'operatore economico darà concreta attuazione agli obblighi ambientali nelle annualità successive all'aggiudicazione attengono alla fase esecutiva del rapporto e non sono, di per sé, idonee a escludere la legittimità della valutazione tecnica effettuata in sede di gara, qualora l'offerta risulti conforme ai requisiti richiesti al momento della presentazione. Non giustificano l'azzeramento del punteggio premiale attribuito all'offerta tecnica meri refusi o errori materiali contenuti nella parte descrittiva dell'offerta, quando essi risultino immediatamente riconoscibili, non incidano sulle tabelle riepilogative rilevanti ai fini della valutazione e non alterino il contenuto sostanziale della proposta tecnica.

(9)

Sui requisiti del ricorso collettivo per l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento dei militari.

Consiglio di Stato, sezione II, 6 luglio 2026, n. 5395 – Pres. Poli, Est. Adesso

È inammissibile il ricorso collettivo volto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento per soppressione della sede di appartenenza da parte di una pluralità di militari che non presentino piena identità di posizione soggettiva, non essendo a tal fine sufficiente la mera

identità della disciplina di settore, quale la riconducibilità in astratto dei crediti al *genus* dell'indennità di trasferimento (nella specie, erano differenti: *i*) le sedi di provenienza e destinazione; *ii*) il regime giuridico delle indennità richieste; *iii*) le vicende relative alle pretese azionate: alcune soddisfatte nelle more, alcune dichiarate prescritte e alcune non riscontrate; *iv*) le posizioni processuali dei ricorrenti, in quanto alcuni di essi avevano rinunciato al giudizio).

(10)

Quote ETS: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte UE su procedimenti composti, atto digitale e giudice competente.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 17 giugno 2026, n. 4856 – Pres. Carbone, Est. Conforti

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: “1) in via principale, se gli artt. 256, paragrafo 1, 263, paragrafo 1 e 4, 297, paragrafo 2, TFUE, l’artt. 11, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE, di istituzione del sistema ETS, e l’art. 14 del regolamento delegato della Commissione n. 2019/331/UE, di attuazione della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che l’atto con cui la Commissione europea richiede all’organo nazionale per la gestione del sistema ETS di escludere un determinato impianto dall’elenco degli impianti assegnatari di quote di emissione gratuita debba formare oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ancorché, nell’ambito del meccanismo di interlocuzione proprio del sistema ETS, la Commissione manifesti le proprie determinazioni mediante modelli di calcolo elettronico caricati su una piattaforma informatica, e ancorché l’operatore economico ricorrente intenda contestare l’atto per errori procedurali commessi dall’organo nazionale;

2) in caso di risposta negativa al primo quesito, se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» di cui all’art. 10, paragrafo 3, direttiva per cui è

esclusa l'assegnazione gratuita di quote debba essere interpretata nel senso di ricomprendere anche situazioni in cui l'impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione;

3) sempre in caso di risposta negativa al primo e al secondo quesito, se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell'articolo 3, lett. u), della direttiva 2003/87/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte (quinta Sezione) 20 giugno 2019, C-682/17, *ExxonMobil Production Deutschland GmbH* contro *Bundesrepublik Deutschland*, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Verwaltungsgericht Berlin* (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l'impianto produca energia che è esclusivamente o principalmente destinata all'autoconsumo e che viene riversata nella rete pubblica solo in modo intermittente, per ragioni tecniche dell'impianto”.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 73 del 27 luglio 2026.

(11)

Alla Corte costituzionale la legge regionale FVG sui contributi per il recupero, la riqualificazione o il riuso di immobili privati abbandonati o sottoutilizzati.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 22 giugno 2026, n. 4960 – Pres. Neri, Est. Marotta

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della l.r. del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto

2025, n. 12, per violazione degli artt. 3, 41, 81 e 97 Cost. e conseguentemente dei principi di uguaglianza sostanziale, di ragionevolezza e non discriminazione, di sostenibilità finanziaria, di libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della neutralità concorrenziale, nonché di buon andamento della pubblica amministrazione.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 78 del 30 luglio 2026.

(12)

Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, anche per l'occupazione abusiva di suolo comunale: giurisdizione del giudice tributario sulle controversie.

T.a.r. per la Liguria, sezione I, 17 luglio 2026, n. 942 – Pres. f.f. Lento, Est. Commandatore

Il canone unico patrimoniale di concessione (CUP) di cui all'art. 1, commi 816-847, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, del provvedimento con cui l'ente comunale ne determina l'ammontare e irroga la correlata sanzione sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali è inammissibile per difetto di giurisdizione.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l'accertamento dell'occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti, atteso che la sussistenza o meno del titolo concessorio non incide sull'*an debeat* del canone, dovuto anche in caso di occupazione senza titolo.

(13)

Aggiornamento tariffe autostradali: rilevano i soli presupposti di legge, a prescindere da PEF e nuovo sistema di regolazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 13 luglio 2026, n. 12727 – Pres. Mele, Est. Scali

Subordinare l'estensione del pedaggio all'adozione di atti ulteriori e complessi, quale l'atto aggiuntivo e il relativo PEF aggiornato, configura un arresto procedimentale atipico che priva il rapporto concessorio della continuità e prevedibilità economica che la legge ha inteso garantire. Il ritardo nel disporre l'aggiornamento delle tariffe non può essere giustificato richiamando il nuovo sistema di regolazione tariffaria governato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 201 del 2011. La caducazione della norma che sancisce il meccanismo della proroga *ex lege* dei termini per l'aggiornamento dei PEF, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2025, travolge, per stretta e necessaria dipendenza derivata, anche la previsione di una decadenza automatica delle pregresse istanze di pedaggiamento, tassello di chiusura di un modello procedimentale giudicato costituzionalmente illegittimo in quanto fonte di un'inerzia amministrativa ingiustificata; ne consegue che le istanze di adeguamento tariffario non sono suscettibili di differimento *sine die* in attesa del completamento dell'*iter* di aggiornamento del PEF.

(14)

Il criterio del c.d. blocco unitario si applica anche nel nuovo codice dei contratti pubblici.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 2 luglio 2026, n. 1915 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto c.d. sotto soglia con il criterio del prezzo più basso, l'art. 54 del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di scegliere, alternativamente, uno dei tre metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte descritti nell'Allegato II.2. Con particolare riferimento al "Metodo A", il legislatore ha confermato l'operatività del metodo del c.d. taglio delle ali e dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della normativa previgente, tra cui anche il criterio del c.d. blocco unitario, enunciato dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2017, in base al quale le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che al loro interno. Tale criterio, che si contrappone a quello c.d. assoluto, trae origine dal combinato disposto dell'art. 86, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con l'art. 121, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale costituisce l'esatto antecedente lessicale della clausola oggi racchiusa nella lett. a) del "Metodo A". Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, l'individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, incidendo direttamente sulla determinazione delle offerte da assoggettare a verifica ovvero da escludere automaticamente, costituisce momento essenziale dell'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa riservata alla stazione appaltante e, pertanto, deve essere espressamente contenuta negli atti di gara o in altro provvedimento riferibile all'amministrazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso in cui sulla piattaforma telematica sia presente una "scheda informativa" contenente l'indicazione del metodo, tuttavia non sorretta da alcuna previa consapevole determinazione dell'amministrazione (derivando, piuttosto, da una mera impostazione di *default* del sistema informatico), tale indicazione "atipica" non è idonea ad integrare il bando, colmando lacune su aspetti procedurali o tecnici non disciplinati, e non è soggetta ad autonoma impugnazione. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, il principio di invarianza della soglia di anomalia, di cui all'art. 108, comma 12, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, preclude il ricalcolo della

soglia per effetto di modifiche incidenti a posteriori sulla platea degli operatori economici legittimamente partecipanti, al fine di evitare impugnazioni meramente strumentali, ma non impedisce al ricorrente di contestare il calcolo delle medie e delle soglie ovvero la non corretta applicazione dei criteri tecnici e matematici previsti dalla *lex specialis*, al fine di ottenere una nuova determinazione della soglia di anomalia conforme ai parametri normativi. Pertanto, il ricorso diretto a contestare il concreto *modus procedendi* della commissione nell'effettuare il c.d. taglio delle ali, al fine di individuare la soglia di anomalia, è ammissibile. Nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, in base al combinato disposto degli articoli 120 cod. proc. amm., nonché 36, commi 1 e 2, e 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il termine di trenta giorni per l'impugnazione degli atti di gara decorre dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 ovvero dal momento in cui gli atti sono resi disponibili mediante la piattaforma digitale ai sensi dell'art. 36, poiché solo in tale momento l'operatore economico acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, piena conoscenza dell'atto lesivo e dei relativi presupposti. Ne consegue che i verbali di gara, quali atti endoprocedimentali privi di rilevanza definitoria del rapporto giuridico tra amministrazione e privati, non comportano il decorso del termine decadenziale non sono soggetti ad immediata impugnazione.

(15)

Alla Corte costituzionale il meccanismo di ripianamento del *payback* farmaceutico.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-quater, ordinanza 2 luglio 2026, n. 12115 – Pres. Quiligotti, Est. Nappi

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in materia di ripianamento del *payback* farmaceutico per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione nella parte in cui dette disposizioni pongono in maniera ormai continuativa nel tempo a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 77 del 29 luglio 2026.

Normativa e altre novità di interesse

(16)

Legge 17 luglio 2026, n. 131 – Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere») (in G.U., serie generale, n. 171 del 25 luglio 2026).